



PROVINCIA DI VITERBO
Settore Trasporti

Regolamento della Provincia di Viterbo per la gestione degli esami per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti.

art.1

1. Ai sensi della legge regionale del Lazio 26 ottobre 1993, n.58 e successive modifiche ed integrazioni, *“Disposizioni per l'esercizio del trasporto pubblico non di linea e norme concernenti il ruolo dei conducenti dei servizi pubblici di trasporto non di linea, di cui all'art.6 della legge 15 gennaio 1992, n.21”*, la competenza in materia di esami per l'accertamento del possesso del requisito di idoneità all'esercizio del servizio, è attribuita alla Provincia.

art.2

Sono soggetti alle disposizioni del presente Regolamento coloro che abbiano interesse ad acquisire l'idoneità per l'iscrizione al ruolo provinciale per l'esercizio del servizio di taxi o di noleggio con conducente mediante autovettura, motocarrozzetta, natante e veicoli a trazione animale.

art.3

Possono accedere all'esame tutti i cittadini italiani di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno d'età e che risultino regolarmente residenti o domiciliati – o soggiornanti in Italia, ai sensi del T.U. sulla disciplina dell'immigrazione – in uno dei comuni della provincia di Viterbo.

art.4

1. Ai sensi dell'art. 20 della legge regionale 58/93, con decreto del Presidente p.t., la Provincia di Viterbo istituisce la Commissione per la gestione degli esami per il conseguimento dei titoli di idoneità professionale per l'autotrasporto di merci e viaggiatori.
2. La Commissione è composta da esperti nelle materie d'esame di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento, designati dalla Provincia di Viterbo, dalla Regione Lazio, dalla Direzione dell'Ufficio periferico di Viterbo del Ministero dei Trasporti, dalla Camera di Commercio Industria, Agricoltura, Artigianato di Viterbo.
3. Ciascun ente, designa un proprio esperto, rappresentante effettivo ed un supplente.
4. Il competente Dirigente della Provincia di Viterbo o, in caso d'assenza o impedimento, un funzionario da questi delegato, presiede la Commissione.

art. 5

Il Dirigente del Settore, con funzioni di Presidente, nomina il Segretario della Commissione ed il suo sostituto.

art. 6

I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla data della istituzione. In caso di dimissioni o rinuncia o decadenza del componente effettivo e/o del supplente, l'Ente di appartenenza procede a nuova designazione.

Tuttavia, anche in caso di variazione e di integrazione dei componenti della Commissione, ai fini del rinnovo della stessa, fa fede la data di prima nomina.

art. 7

Il Presidente convoca i membri effettivi della Commissione, almeno cinque giorni prima della data fissata dei lavori, a mezzo telegramma, inviato agli Enti di appartenenza, salvo motivata, diversa indicazione da parte dell'Ente. In tal caso, sarà cura del componente avvisare l'Ente di appartenenza della avvenuta convocazione.

In caso di impedimento alla partecipazione ai lavori della Commissione, è cura del componente effettivo avvisare l'Ente di appartenenza che è tenuto ad assicurare la presenza del supplente.

art. 8

L'assenza ingiustificata del componente per tre volte consecutive, verificata la regolarità della convocazione, è causa di decadenza dalla Commissione.

In caso di mancata partecipazione da parte del componente effettivo o del supplente, alla seduta già regolarmente convocata, il Presidente può procedere alla nomina provvisoria di un commissario in sostituzione del membro assente in Commissione, al fine di garantire la continuità.

art.9

1. In via transitoria e con ogni più ampia riserva di apportare al presente Regolamento tutte le integrazioni e modifiche che si riterranno necessarie, ai componenti la Commissione d'esame è corrisposto un gettone, fissato nell'importo pro capite non inferiore ad euro 100,00, la seduta, ove compatibile con le norme relative allo stato giuridico di ciascuno di essi.
2. Ai componenti la Commissione – esclusi i dipendenti -, non residenti o con sede di servizio diversa dal luogo ove si tengono le sessioni di esame, compete il trattamento di trasferta determinato nella misura prevista dal vigente CCNL della Dirigenza.

art.10

La Commissione fissa entro il mese di marzo di ciascun anno, il calendario delle prove d'esame e stabilisce le modalità e le sedi per lo svolgimento delle prove.

Il calendario dovrà comprendere almeno due sessioni per ciascun anno, da effettuarsi, di norma, nei mesi di maggio e di novembre.

Con provvedimento dirigenziale è emanato il Bando di accesso agli esami, contenente l'indicazione della data, della sede e delle modalità di svolgimento delle prove.

art.11

La domanda di ammissione all'esame dovrà essere prodotta in bollo ed indirizzata alla Camera di Commercio, Industria, Agricoltura, Artigianato di Viterbo, contestualmente alla domanda di iscrizione al ruolo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Verificata l'ammissibilità dei candidati, la Camera di Commercio trasmette le domande alla Segreteria della Commissione d'esame presso la Provincia di Viterbo.

Tutti i componenti della Commissione, compreso il segretario, preso atto dei nominativi dei candidati ammessi, rilasciano a verbale formale dichiarazione di insussistenza di incompatibilità ai sensi degli artt. 51 e 52 del Codice di Procedura Civile, e per non avere con gli stessi, vincoli di parentela o di affinità, entro il quarto grado.

art. 12

La domanda dovrà contenere i dati anagrafici del candidato ed avere in allegato:

- a) copia documento di identità – fronte retro in unica facciata – debitamente sottoscritta;
- b) attestazione del versamento sul c/c n. 12602017, intestato a Provincia di Viterbo - Servizio di Tesoreria, causale: ESAMI IDONEITA' SERVIZIO TAXI – N.C.C., negli importi indicati nel Bando, a titolo di contributo alle spese.

art. 13

Salvo quanto previsto dall'art.21 della legge regionale n.58/93 e successive modifiche ed integrazioni, per quanto riguarda gli adempimenti in capo alle Camere di Commercio, i candidati ammessi a sostenere gli esami, dovranno essere avvisati dalla Segreteria della Commissione, a mezzo telegramma all'indirizzo indicato nella domanda, con, almeno, dieci giorni di anticipo dalla data delle prove.

art. 14

I candidati, alla data, all'ora e nel luogo indicato per lo svolgimento della sessione d'esami, dovranno presentarsi muniti di documento valido di identità.

art. 15

1. candidati che non abbiano superato la prova d'esame, potranno ripetere la medesima per una sola volta, previa ripresentazione della sola domanda, ma non prima di due mesi dalla data dell' esame con esito negativo.
2. I candidati che alla data dell'esame risultino impossibilitati a parteciparvi, previa trasmissione di idonea certificazione medica, potranno usufruire di una sessione di recupero non necessariamente abbinata alla ripetizione della prova da parte dei candidati non idonei.
3. Il candidato che non si presenta alle prove, pur avendo ricevuto regolare invito e comunicazione della data, è considerato alla stregua di coloro che non hanno superato l'esame.

art. 16

Per il conseguimento del titolo di idoneità professionale, i candidati dovranno dimostrare sufficienti conoscenze sulle materie di cui appresso:

- a. disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative applicabili alla circolazione, alla sicurezza della circolazione, alla prevenzione degli incidenti nonché alle misure da prendersi in caso di incidente;
- b. elementari cognizioni per la prestazione di soccorso alle persone trasportate in caso di incidente;
- c. cognizione dei principi applicabili in materia di assicurazione, contabilità commerciale, regime delle tariffe prezzi e condizioni di trasporto, geografia stradale;
- d. elementi di diritto civile, commerciale, sociale e fiscale la cui conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione e vertenti in particolare:
 - 1) sui contratti in genere;
 - 2) sui contratti di trasporto; in particolare sulle responsabilità del trasportatore (natura e limiti);
 - 3) sulle società commerciali;
 - 4) sui libri di commercio;
 - 5) sulla regolamentazione del lavoro, sulla sicurezza sociale;
 - 6) sul regime fiscale;
- e. conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio provinciale.

art. 17

L'esame consiste in una prova scritta, mediante sessanta quesiti a risposta multipla, tratti da un elenco regionale aggiornato, comprendente almeno cento quesiti per ogni materia d'esame. Il candidato avrà due ore a disposizione per il completamento delle risposte.

art.18

La prova scritta si intende superata se il candidato avrà risposto esattamente ad almeno il 70% dei quesiti formulati.

art.19

E' data facoltà alla Commissione, in ragione del numero delle domande trasmesse, di fissare le prove d'esame in più giorni, anche consecutivi, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, contestualmente alla comunicazione della ammissibilità della istanza. In tal caso, le prove risulteranno diverse da quelle del/dei giorno/i precedente/i.

art.20

Ai candidati che avranno superato l'esame, viene rilasciato apposito attestato con la specifica dell'idoneità conseguita.

art.21

Il trasferimento della iscrizione da un ruolo provinciale ad altro ruolo provinciale del Lazio ha luogo su domanda dell'interessato, previo superamento di un esame vertente esclusivamente sulla conoscenza geografica e toponomastica relativa al territorio della provincia di nuova iscrizione.

L'esame si svolge con le stesse modalità indicate agli artt. 17 e 18 del presente Regolamento.

art.22

Elenco completo degli idonei e dei non idonei di ciascuna sessione d'esame, è trasmesso alla Camera di Commercio di Viterbo.

art.23

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti norme di legge.

art.24

In sede di prima applicazione del presente Regolamento, nella previsione dello svolgimento di almeno due prove annuali, con la sola, eventuale deroga al termine del mese di maggio, la C.C.I.A.A. di Viterbo avrà facoltà di trasmettere le domande di accesso all'esame per l'accertamento dei requisiti di idoneità per l'iscrizione al ruolo dei conducenti di veicoli e natanti pervenute anche oltre la data del 31 di gennaio 2006.